

ALLEGATO alla polizza n° 2019.03.2363587**Descrizione del rischio assicurato**

“Esercente una Fondazione Privata Onlus, denominata FONDAZIONE “CASA DI DIO”, con sede legale in BRESCIA – via Moretto, 4 -, comprendente le seguenti sedi operative :

RSA “CASA DI DIO” – via Vittorio Emanuele II, 7 – BRESCIA

RSA “LA RESIDENZA” – via dei Mille, 41 - BRESCIA

RSA “ALESSANDRO LUZZAGO” – via Lama, 67 – Loc. Mompiano – BRESCIA

RSA “LIVIA FEROLDI” - via Lama, 73 – Loc. Mompiano – BRESCIA

CENTRO DIURNO INTEGRATO “SAN CARLO BORROMEO” - via Vittorio Emanuele II, 7 – BRESCIA

MINI ALLOGGI PER ANZIANI – via Moretto, 6 – BRESCIA

COMUNITA’ RESIDENZIALE “ANZIANI AL CENTRO” - via Moretto, 6 – BRESCIA

Le suindicate strutture sono destinate a persone totalmente o parzialmente non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico-degenerative a tendenza invalidante, nonché a minori a rischio, persone con disabilità, adulti in difficoltà quali ad esempio i tossicodipendenti e gli alcolisti, persone con problematiche psicosociali.

Nelle strutture non sono svolti interventi chirurgici o interventi di tipo invasivo.

La strutture sono autorizzate ad accogliere fino ad un massimo di n° 494 assistiti di cui 93 % non autosufficienti.”

Il fatturato annuo dichiarato dal Contraente per l’anno solare precedente alla stipula del contratto è di € 18.500.000,00.

Le Condizioni di Assicurazione sono riportate nel Mod. 5001 SS RCG allegato alla presente polizza.

Si intendono operanti le seguenti Condizioni Facoltative:

A. Colpa grave – RC dipendenti

B. Direttore Sanitario

Deroga alla franchigia

In deroga a quanto previsto dal punto 21 – FRANCHIGIA delle condizioni di assicurazione, l'assicurazione è operante con lo scoperto e la franchigia di seguito indicati:

- € 1.000,00 per danni da morte o da lesioni personali cagionati agli assistiti;
 - € 2.500,00 per tutti gli altri danni,
- ferma restando la validità di eventuali scoperti e franchigie di importo diverso previste dalle condizioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A parziale integrazione delle CGA di polizza si intendono comprese le seguenti condizioni:

1. **RESPONSABILITA' CIVILE** derivante dalla somministrazione ed utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, integratori e protesi.
L'assicurazione non comprende tuttavia le responsabilità che ai sensi del D.P.R. del 24/05/1988 n° 224, e successive modifiche e integrazioni, ricadano sui terzi produttori.
2. **RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI ASSISTITI**, per danni che questi possano causare a terzi e/o ai dipendenti del Contraente/Assicurato o loro cose.
3. **RESPONSABILITA' CIVILE** derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quali ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni, siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, e simili.
Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
4. **RESPONSABILITA' CIVILE** dell'Assicurato/Contraente derivante dall'effettuazione di corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), ivi compresi quelli formativi.
5. **RESPONSABILITA' CIVILE** derivante dalla partecipazione di parenti e visitatori alla vita ospedaliera dell'Assicurato/Contraente, ed all'organizzazione di visite guidate di terzi.

6. COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico.

Sono esclusi di danni:

- a) ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere;*
- b) a opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;*
- c) a cose utilizzate dall'assicurato durante l'esecuzione dei lavori;*
- d) a cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali;*
- e) ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.*

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 ed un limite massimo di risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

∞0∞

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Capo Procuratore


